

Riforma del sistema elettrico nazionale per il conseguimento della transizione energetica dai combustibili fossili alle fonti rinnovabili per la produzione di energia elettrica

Il Parlamento italiano

considerato che l'accordo della COP 28, Conferenza Onu sui cambiamenti climatici, tenutasi a Dubai dal 30 novembre al 13 dicembre 2023, ha stabilito che per il 2030 l'utilizzo dei combustibili fossili per la produzione di energia elettrica deve essere gradualmente superato, al fine di contenere il riscaldamento planetario entro il limite di 1.5° C rispetto ai livelli preindustriali;

considerato che le Parti della Conferenza possono porre in essere misure concrete atte a raggiungere tale obiettivo, indirizzando concretamente la produzione di energia elettrica verso l'utilizzo di fonti rinnovabili;

visto il decreto legislativo n. 79/1999;

visto il decreto legislativo n. 85/2010;

visto il decreto legislativo n. 28/2011;

visto il decreto legislativo n. 190/2024;

visto l'art. 9 della Costituzione;

visto l'art. 43 della Costituzione;

visto l'art. 81 della Costituzione;

visto l'art. 117 della Costituzione;

approva

il seguente testo di legge:

Art. 1

Iniziative dello Stato Italiano

1. Lo Stato Italiano adotta le iniziative volte ad accrescere la produzione di energia elettrica generata dalle fonti rinnovabili come definite dal decreto legislativo n. 28/2011.

2. Il sistema elettrico nazionale deve incentrarsi sul progressivo incremento della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, con l'obiettivo finale della sostituzione e/o dismissione degli impianti di produzione di energia da combustibili fossili.

Art. 2

Definizioni

1. Agli effetti della presente legge si applicano le definizioni di cui ai seguenti commi.

2. "Energia elettrica verde": energia prodotta mediante l'utilizzo esclusivo delle fonti rinnovabili come definite dal decreto legislativo n. 28/2011.

Luigi Saverio
Giuseppe
Anna Maria

Denise Gento
Stefano
Paolo

3. "Area determinata": area o insieme di aree in cui opera la Società pubblica di gestione e in cui vige il sistema elettrico di energia verde, la quale deve tendere all'Autonomia energetica.
4. "Società pubblica di gestione (SPG)": società costituita, su iniziativa congiunta del Ministro dell'Ambiente e del Ministro dell'Economia, con la finalità di cui all'art. 4 comma 1 e con la funzione di gestire le reti di distribuzione ricadenti nell'Area determinata.
5. "Prodotto tecnico verde (PTV)": prodotto originato dagli studi di cui all'art. 4 comma 3 della presente legge.
6. "Società pubblica di produzione (SPP)": società costituita dagli enti pubblici dell'Area determinata con la finalità di produrre esclusivamente energia verde.
7. "Autonomia energetica": autonomia elettrica che si raggiunge quando il fabbisogno elettrico degli utenti finali dell'Area determinata non sia superiore alla quantità di produzione di energia elettrica verde che viene immessa e consumata nella rete dell'Area determinata.
8. "Mercato elettrico verde": mercato in cui si incontrano l'offerta dei produttori di energia verde con la domanda dei venditori di energia verde.
9. "Produttore di energia verde": produttore di energia elettrica munito della garanzia di origine dell'elettricità da fonti rinnovabili, secondo quanto disposto dall'art. 34 del decreto legislativo n. 28/2011.
10. "Venditore di energia verde": impresa che acquista energia elettrica dai produttori di energia verde e la rivende all'utente finale con la garanzia di averla acquistata dai produttori di energia verde e di rivenderla entro il limite dell'energia verde acquistata.

Art. 3

Interesse pubblico al mercato elettrico verde

L'istituzione e la progressiva estensione del mercato elettrico verde costituiscono interesse pubblico di Stato, Regioni, Città metropolitane, Province, Comuni e di ogni altra amministrazione pubblica.

Art. 4

Costituzione di società pubblica di gestione - SPG

1. Il Ministro dell'Ambiente e il Ministro dell'Economia, attraverso fondi pubblici e/o del PNRR e/o mediante prestiti bancari e/o della Cassa Depositi e Prestiti e/o della Banca Europea per gli Investimenti, anche mediante l'apporto del Gestore della rete elettrica nazionale, costituiscono una società a partecipazione pubblica totale o maggioritaria (SPG), che gestisca le reti di distribuzione ricadenti nell'Area determinata, con la finalità esclusiva o concorrente, in quest'ultimo caso con l'obiettivo di cui all'art. 1 comma 2, di incentrare il sistema elettrico nazionale sulla produzione e sulla vendita di energia elettrica verde.

Pilino Sorrese
[Signature]
[Signature]

Deniele Gatti
[Signature]
2
[Signature]
[Signature]

2. A tale scopo la SPG, mediante i mezzi economici di cui al comma 1, realizza sistemi intelligenti di incontro immediato tra il consumo e la produzione di energia elettrica verde, nonché di accumulo nelle reti di distribuzione a media e bassa tensione, utilizzando le tecnologie più avanzate.

3. La SPG promuove studi e ricerche volti alla scoperta di modalità tecnologiche atte a favorire la produzione di energia elettrica verde, l'implementazione dell'economia circolare e la riduzione dei consumi di energia. La SPG organizza altresì corsi di formazione finalizzati alla costituzione di imprese per la produzione di energia elettrica verde.

4. I Prodotti tecnici verdi, realizzati nell'ambito di studi e ricerche di cui al comma 3, sono brevettati a nome della SPG, la quale deve utilizzare i brevetti nell'interesse pubblico della produzione di energia elettrica verde.

Art. 5

Costituzione di Società pubblica di produzione - SPP

1. Il Ministro dell'Ambiente promuove la costituzione di una società pubblica di produzione (SPP), di concerto con gli enti pubblici che si trovano nell'Area determinata, i quali in una o più conferenze stabiliscono le quote di partecipazione e l'eventuale partecipazione minoritaria di soggetti privati.

2. La SPP produce direttamente energia elettrica da una o molteplici fonti rinnovabili, come definite dall'art. 2 del decreto legislativo n. 28/2011.

Art. 6

Area determinata

1. Ciascuna Area determinata è istituita con decreto del Ministro dell'Ambiente, di concerto con la Regione o le Regioni in cui la stessa ricade, e deve coincidere, ove possibile, con un'area in cui, fino all'entrata in vigore della presente legge, operano le concessioni di gestione delle reti di distribuzione. Essa deve essere estesa progressivamente, su iniziativa della SPG, con decreto del Ministro dell'Ambiente, di concerto con le Regioni interessate.

2. Il decreto del Ministro dell'Ambiente, per la finalità di cui al comma 1, deve considerare:

a) le tipologie e il numero di utenti finali, pubblici e privati, che saranno potenzialmente approvvigionati dal mercato elettrico verde;

b) le possibili fonti energetiche rinnovabili, presenti o realizzabili, la cui produzione di energia venga immessa nella rete elettrica dell'Area determinata, tali che la potenza elettrica prodotta sia almeno pari o superiore a quella necessaria affinché l'Area raggiunga l'autonomia energetica, anche tenendo conto dell'attività di accumulo idonea a garantire l'assenza di momenti di fornitura insufficiente.

3. I tratti di rete di distribuzione ricadenti all'interno dell'Area determinata sono dichiarati di interesse statale con decreto del Ministero dell'Ambiente e acquistano la qualità di beni demaniali ai sensi dell'art. 5 comma 2 del decreto legislativo n. 85/2010.

Silvio Senaresse
Luca Pizzetti
Luca Pizzetti

3

Daniela Gatti
Silvio Senaresse
Luca Pizzetti

4. Le concessioni di gestione delle reti di distribuzione ricadenti nell'Area determinata sono revocate per sopravvenuto motivo di interesse pubblico con decreto del Ministero dell'Ambiente. Nei rapporti giuridici tra la società concessionaria e i venditori di energia subentra la SPG.

5. La SPP o i Produttori privati verdi, in base ad un accordo, possono acquisire o prendere in gestione gli impianti pubblici e privati di generazione di energia elettrica da fonte rinnovabile già presenti nel territorio dell'Area, prima della sua istituzione.

6. I tratti di rete di trasmissione nazionale ricadenti nel territorio dell'Area determinata restano di competenza dell'attuale Gestore della rete elettrica nazionale, salvo gli opportuni adattamenti tecnici per esigenze di compatibilità con la rete gestita dalla SPG. Quando le diverse Aree determinate raggiungono l'estensione dell'intero territorio nazionale, l'attuale Gestore cede la gestione della rete alla SPG mediante apposita convenzione.

Art. 7

Obblighi e regime autorizzatorio

1. Gli enti pubblici o uffici di enti pubblici, esistenti nell'Area determinata, si approvvigionano al mercato elettrico verde. Essi prestano il consenso all'installazione di impianti fotovoltaici o di altro tipo negli edifici di loro pertinenza, anche se dismessi, mediante convenzione pubblica.

2. La SPP assume la qualifica di gestore di servizio pubblico.

3. Relativamente alla facoltà di installare impianti di produzione, si applica il decreto legislativo n. 190/2024. Per la potenza dell'impianto di produzione si considera ogni singolo edificio, benché si trovi all'interno di un condominio di edifici, ed anche se a gestire i diversi impianti sia un'unica ditta o società.

4. Relativamente alla richiesta di connessione alla rete, si considera l'impianto di produzione per ogni edificio, salvo che la considerazione unitaria di diversi impianti in diversi edifici sia più favorevole al richiedente.

Art. 8

Piattaforma telematica del mercato elettrico verde

1. Il Gestore del Mercato Elettrico gestisce il mercato elettrico verde. A tal fine predispone la piattaforma telematica del mercato elettrico verde, in cui possono essere offerti e acquistati esclusivamente quantitativi di energia elettrica verde.

2. Il mercato elettrico verde è riservato esclusivamente ai Produttori e Venditori di energia verde.

3. L'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) vigila sulla correttezza di Produttori e Venditori di energia verde e in caso di gravi o reiterate irregolarità può decretarne l'espulsione dal mercato elettrico verde.

Silvio Lenorese
Luigi De
Anna

4

Daniela Gato
Luigi De
Anna

4. L'ARERA, su richiesta della SPG, può stabilire una misura della tariffa elettrica verde che sia pagata alla SPG, come corrispettivo della gestione della rete elettrica.

Art. 9

Assunzioni

1. La SPG e la SPP assumono lavoratori qualificati, preferendo i lavoratori con esperienza maturata nel comparto del mercato dell'energia. Con successivi decreti del Ministro del Lavoro, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, sono stabiliti i requisiti di esperienza e qualificazione necessari.

Art. 10

Consenso dei condominii o dei condomini

1. La SPP, a mezzo di propri delegati, o i Produttori privati verdi, presentano agli amministratori dei condominii, che ricadono nell'Area determinata, il progetto di fattibilità tecnico-economica delle opere necessarie per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile da installare sul lastrico solare o negli spazi condominiali ritenuti idonei, e chiedono che sia convocata l'assemblea per la relativa delibera. In questo caso si applica l'articolo 1120 comma 2 n. 2 del Codice civile.

2. Nel caso in cui l'assemblea condominiale non approvi il progetto di cui al comma 1, la SPP o i Produttori privati verdi presentano il progetto ai singoli condomini, per ottenerne il consenso. In questo caso si applica l'articolo 1122-bis comma 2 Codice civile.

3. In caso di emanazione della delibera di cui al comma 1 o di manifestazione del consenso di cui al comma 2, la SPP o i Produttori privati verdi mantengono le aree private o condominiali loro assegnate, salvo diverso accordo tra le parti.

Art. 11

Beneficio fiscale, esonero e riduzioni

1. Il costo della bolletta pagata dagli utenti finali, come corrispettivo della fornitura di energia elettrica verde, rientra tra gli oneri deducibili della dichiarazione dei redditi.

2. L'ARERA può stabilire che i soggetti riforniti di energia elettrica verde, che siano titolari di un reddito imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore all'importo previsto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 115/2002, art. 76 e suoi aggiornamenti, siano esonerati dal pagamento della bolletta oppure la paghino in misura ridotta.

3. Per gli stessi soggetti i comuni dell'Area determinata, in cui essi si approvvigionano, possono prevedere di accollarsi il pagamento totale o parziale della bolletta.

Art. 12

Finanziamenti

Ilvio Lenore
[Signature]
[Signature]

Daniele Gatti
[Signature]
[Signature]

1. I fondi del PNRR destinati alla transizione ecologica sono attribuiti con priorità alla SPG, alla SPP e ai Produttori privati verdi, di cui alla presente legge, favorendo in primo luogo gli investimenti di ammodernamento della rete e di adattamento di essa alle esigenze della produzione di energia verde.

2: In mancanza di fondi del PNRR, la SPG, la SPP e i Produttori privati verdi chiedono un prestito bancario o alla Cassa Depositi e Prestiti o alla Banca Europea per gli Investimenti, al fine di effettuare i relativi investimenti.

3. Nel caso in cui gli investimenti per l'installazione degli impianti siano sopportati dai condomini o condomini o proprietari di singoli fabbricati o altre unità immobiliari, o comunque da altri privati, il relativo costo, diviso per cinque anni, costituisce detrazione di imposta ai fini della dichiarazione dei redditi dell'anno a cui si riferisce, nonché per le successive quattro dichiarazioni, nella misura di un quinto.

Art. 13

Clausola di invarianza finanziaria

La presente legge non comporta nuovi o maggiori oneri per le spese del bilancio dello Stato, ai sensi dell'articolo 81 comma 3 della Costituzione Italiana.

Art. 14

Disposizione finale

Per quanto non previsto nella presente legge si applicano le disposizioni previste dal decreto legislativo n. 79/1999 e dal decreto legislativo n. 28/2011.

Studio For
Silvio Savorese
Luigi De
Serio Gerts
Gull
Dini
Pave Tolo